AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n.1605 di data 16 ottobre 2026, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo concernente distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento e per i funzionari del Corpo forestale - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 4 novembre 2026, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente firmato

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. firmato

per la C.I.S.L. F.P. firmato

per la U.I.L. F.P. del Trentino - settore Enti locali e P.A. firmato

per la Fe.N.A.L.T. firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo concernente distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento e per i funzionari del Corpo forestale.

ACCORDO CONCERNENTE DISTINTE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER I FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE.

Art. 1
Indennità forestale

1. A decorrere dall'1 gennaio 2024, l'indennità forestale prevista dall'art. 13 dell'accordo integrativo di data 22.04.2005, nella misura da ultimo stabilita dall'art. 7 dell'accordo stralcio di data 8 febbraio 2023 di chiusura della parte economica 2019/2021 per il personale delle qualifiche forestali, è rideterminata nelle misure annue lorde a fianco di ciascuna qualifica specificate:

QUALIFICA	INCREMENTO a.l. INDENNITA' dec. 1.1.2024 (per 12 mensilità da erogare per 13 mensilità)	MISURA a.l. INDENNITA' dec. 1.1.2024 (per 12 mensilità da erogare per 13 mensilità)
Forestale	445,56	7.300,68
Appuntato forestale	508,32	8.328,72
Appuntato forestale scelto	555,48	9.101,88
Appuntato forestale scelto qualifica speciale	555,48	9.101,88
Appuntato forestale scelto qualifica speciale— 5^ pos. retr.	555,48	9.101,88
Brigadiere forestale	613,20	10.047,72
Brigadiere forestale capo	649,80	10.646,76
Brigadiere forestale capo qualifica speciale	649,80	10.646,76
Maresciallo forestale ordinario	652,80	10.696,56
Maresciallo forestale capo	673,80	11.039,40
Maresciallo forestale maggiore	703,92	11.533,92
Maresciallo forestale maggiore (5^ pos.retrib.)	703,92	11.533,92
Luogotenente forestale	712,20	11.669,76
Luogotenente forestale carica speciale	712,20	11.669,76
Luogotenente forestale carica speciale- 6^ pos. retr.	712,20	11.669,76

Art. 2
Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale

1. Al comma 1 dell'art. 22 dell'accordo negoziale di data 22 aprile 2005, come sostituito dall'art. 17 dell'accordo negoziale di data 22 settembre 2008, le parole "*nella qualifica di Ispettore superiore"* sono sostituite dalle parole "*nella qualifica di Maresciallo forestale maggiore".*

Art. 3
Istituzione di nuove figure professionali

1. All'Allegato Tabella 4) del Nuovo Ordinamento Professionale del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali di data 12 gennaio 2026, nella sezione dedicata alla corrispondenza tra le figure professionali della categoria D e le figure professionali dell'Area dei funzionari di nuova istituzione, sono inserite le seguenti figure professionali:
- nel livello base, "Funzionario abilitato del corpo forestale (nei diversi indirizzi)";
- nel livello evoluto, "Funzionario esperto del corpo forestale (nei diversi indirizzi)".

2. In prima applicazione del Nuovo Ordinamento Professionale, confluisce nella figura professionale di Funzionario abilitato del corpo forestale – indirizzo forestale, istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 140 di data 14.2.2025, il personale inquadrato nella figura professionale di Funzionario abilitato-forestale che risulti assegnato, alla data del 21 marzo 2025 (corrispondente all'entrata in vigore del D.P.P. 28 febbraio 2025, n. 1-30/Leg.) o alla data di assunzione - se successiva - alle strutture organizzative individuate all'art. 3, co. 1, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. e s.m. e che risulti in possesso dei requisiti per l'attribuzione delle qualifiche ai sensi dell'art. 12 del medesimo Decreto e del connesso trattamento indennitario.

3. In prima applicazione, confluisce nella figura professionale di Funzionario esperto del corpo forestale – indirizzo forestale, istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 140 di data 14.2.2025, il personale inquadrato nella figura professionale di Funzionario esperto-forestale che risulti assegnato, alla data del 21 marzo 2025 (corrispondente all'entrata in vigore del D.P.P. 28 febbraio 2025, n. 1-30/Leg.) o alla data di assunzione - se successiva - alle strutture organizzative individuate all'art. 3, co. 1, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. e s.m. ed in possesso dei requisiti per l'attribuzione delle qualifiche ai sensi dell'art. 12 del medesimo Decreto e del connesso trattamento indennitario.

Art. 4
Assegno funzionale

1. All'art. 11 (Assegno funzionale) dell'Accordo negoziale per il personale delle qualifiche forestali di data 23.9.2008, come sostituito dall'art. 2 dell'Accordo negoziale di data 14.1.2010, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"*5 bis.* Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi dell'articolo 44 dell'accordo di settore di data 29.9.2006, qualora la differenza tra l'importo dell'assegno funzionale dei 27 anni e 17 anni di servizio ecceda l'indennità residua virtuale del 35%, tale l'importo va ad integrare l'ammontare dell'assegno funzionale spettante per i 27 anni di servizio. Si procede analogamente al compimento dei 32 anni di servizio nella medesima fattispecie."
"5 ter. Qualora non vi sia disponibilità residua di indennità virtuale del 35% per effetto del riconoscimento dell'assegno funzionale previsto per i 27 anni, nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi dell'articolo 44 dell'accordo di settore di data

29.9.2006 si procede, al successivo compimento dei 32 anni di servizio, alla corresponsione del 50% dell'importo tabellare connesso al nuovo requisito e di un assegno non riassorbibile dell'importo necessario al raggiungimento della differenza tra gli importi tabellari dei due assegni.".

2. All'art. 1 (Inquadramento nelle qualifiche forestali del personale inquadrato nella figura professionale di guardaparco) dell'Accordo negoziale di data 5 agosto 2016, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"7 *bis.* Qualora la differenza tra l'importo dell'assegno funzionale dei 27 anni e 17 anni di servizio ecceda l'indennità residua virtuale del 35%, tale l'importo va ad integrare l'ammontare dell'assegno funzionale spettante per i 27 anni di servizio. Si procede analogamente al compimento dei 32 anni di servizio nella medesima fattispecie."
"7 ter. Qualora non vi sia disponibilità residua di indennità virtuale del 35% per effetto del riconoscimento dell'assegno funzionale previsto per i 27 anni, si procede, al successivo compimento dei 32 anni di servizio, alla corresponsione del 50% dell'importo tabellare connesso al nuovo requisito e di un assegno non riassorbibile dell'importo necessario al raggiungimento della differenza tra gli importi tabellari dei due assegni (assegno 32 anni – assegno 27 anni) .".